



occasionale, rivolta ad assicurare le esigenze informative riguardanti uno specifico settore, la sistematica redazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e la persistenza, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, dell'impegno di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro, in modo da essere sempre disponibile per soddisfarne le esigenze ed eseguirne le direttive; la continuità e la responsabilità del servizio, che ricorrono quando il giornalista abbia l'incarico di trattare in via continuativa un argomento o un settore di informazione e metta costantemente a disposizione la sua opera, nell'ambito delle istruzioni ricevute (Cass. 6727/01 e nello stesso senso 7020/00);

la soddisfazione dell'esigenza dell'imprenditore di coprire stabilmente uno specifico settore di informazione, attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche ed il permanere della disponibilità del lavoratore, pur nell'intervallo fra una prestazione e l'altra (Cass. 5223/87). Costituiscono, di contro, indici negativi: la pattuizione di prestazioni singole e retribuite in base a distinti contratti che si succedono nel tempo, ovvero la convenzione di singole, ancorché continuative, prestazioni secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali (Cass. 4770/06 cit. e 18560/05); la pubblicazione ed il compenso degli scritti solo previo "gradimento" ed a totale discrezione del direttore del giornale ovvero commissionati singolarmente, in base ad una successione di incarichi fiduciari (Cass. 2890/90). (ex plurimis Cass. sez.Lav. sent.n.8068\2009).

In applicazione dei richiamati principi di diritto i rapporti di collaborazione dedotti devono essere qualificati quali subordinati. Ed invero, quanto alla posizione della giornalista B.M., essendo pacifico tra le parti che ella ha lavorato nel periodo dedotto quale incaricata della divulgazione e promozione del progetto denominato "██████████" sulla base di un unico contratto di lavoro denominato a progetto, la teste P.A. ha dichiarato che la B. "chiamava le televisioni, coordinava nelle varie sedi dell'azienda interessate nel senso che le censiva e chiamava i media giornali e tv per realizzare la promozione oggetto del progetto...prendeva indicazioni dal sig. V. capo dell'ufficio stampa, lavorava in autonomia e si doveva confrontare con il dr. V. nel senso che decidevano insieme dove andare e fare le riprese". Da tali dichiarazioni emergono i caratteri tipici della subordinazione "attenuata" del giornalista quali la continuità della prestazione sullo specifico settore della divulgazione e promozione del progetto ██████████, il costante coordinamento della stessa con l'ufficio stampa ed il controllo delle modalità di svolgimento della prestazione da parte del dr. V., a capo di tale struttura, con il quale la B. era tenuta a concordare i luoghi in cui recarsi per le riprese filmate ed al quale sottoponeva per la firma i comunicati stampa da ella redatti relativi al progetto (teste P.), circostanza, quest'ultima confermata dal teste V.D.

Ugualmente il giornalista C.F. era addetto allo sviluppo di un singolo progetto denominato ██████████; egli, inoltre, come confermato dallo stesso sia in sede ispettiva sia quale teste, svolgeva l'attività di addetto stampa garantendo la presenza presso l'ufficio stampa almeno per tre giorni a settimana solitamente dalle ore 15,00 alle ore 18,30. La circostanza che il C. abbia svolto l'incarico di addetto stampa è stata confermata dal teste ██████████ il quale ha riferito: "ho avuto contatti con C.F. che si qualificava come addetto stampa di ██████████.. in data 11.12 aprile 2008 in occasione di un evento organizzato ad ██████████ ho avuto contatti con il C. che si occupava dell'ufficio stampa di tale evento". Le dichiarazioni acquisite configurano la continuità della prestazione del C., peraltro non limitata ad un singolo settore bensì estesa alla complessiva attività dell'ufficio stampa e garantita dalla costante presenza presso l'ufficio stesso ed il coordinamento della stessa affidato al capo ufficio stampa dr. V.

Accertata la natura subordinata dei rapporti di lavoro dedotti va affermata la sussistenza della relativa obbligazione contributiva con conseguente rigetto dell'opposizione.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.3118\2017; condanna l'ente opponente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate nella complessiva somma di E.2694,00 comprensiva di spese nella misura del 15%.

Roma 18.5.2020

Il Giudice